

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

DETERMINAZIONE

ATTO N. 381 DEL 10 09.2018

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' MUSICALE A FAVORE DI UTENTI DI STRUTTURE PER DISABILI - CIG Z4A24DB417

IL DIRETTORE

VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Considerato che occorre acquisire il servizio in oggetto per implementare le attività svolte dal personale dell'Ente a favore degli utenti delle strutture diurne e residenziali per disabili;

Dato atto che per la presente procedura non risulta necessario il DUVRI;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

Preso atto che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, fermo l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Rammentato che tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

f) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

Il in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi

SETTORE	FIRMA PER VISTO	PARERE (se di competenza)
AREA HANDICAP		
AREA SOCIALE		
FINANZIARIO		VEDI OLTRE
SEGRETARIA		
PERSONALE		

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1° della L. n. 142/90. Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, c. 5 bis, della L. 142/90, così come mod. dall'art. 6, comma 11, della L. 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per 15 giorni consecutivi dal _____ ex art. 47 c. 1 L. 142/90.

IL SEGRETARIO

(data)

ESECUTIVITA'

La presente Determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 55, comma 9/bis, della L. n. 142/90, così come mod. dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. _____ fogli con n. _____

pagine utilizzate.

IL SEGRETARIO

(data)

Informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopraindicate;

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è possibile:

1. l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2. il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione;
3. lo svolgimento di procedura ordinaria

STABILITO di seguire la procedura ordinaria, mediante procedura negoziata invitando gli operatori economici aventi partecipato fino alla data odierna alla apposita manifestazione di interesse indetta dall'Ente;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio ordinario della valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa;

RAMMENTATO in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo all'ANAC sia per l'Ente appaltante sia per l'operatore economico partecipante alla gara;

ATTESO che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è riportato in oggetto;

VISTI il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di acquisire il servizio in oggetto mediante procedura negoziata richiedendo un preventivo agli operatori economici individuati come in premessa dettagliato e come di seguito elencati:

* NAO5 SCS – TORINO

* AREA 361 COOP. SOCIALE – VILLAR DORA (TO)

* SIG. MICHELE GUAGLIO – VARZO

* LA BITTA S.C.S. ONLUS – DOMODOSSOLA

* BETTUCCHI VANNESSA - MILANO

2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire ed il suo oggetto sono quelli di cui in premessa;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;

• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla bando e relativi allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

3. DI RISERVARE all'atto di aggiudicazione l'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto;

7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

ai lurti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.assosola.it/iv/amministrazionetrasparente> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.l.,

b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esto delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

c) si provvederà, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, alla nomina della commissione giudicatrice ed alla relativa pubblicazione ivi compresi i curricula dei suoi componenti.

IL DIRETTORE
(M. FERRARI)

Allegato A) Det. 381 del 10.09.2018

Prot. 8745 del 10 SET 2018

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ MUSICALE A FAVORE DI UTENTI DI STRUTTURE DIURNE O RESIDENZIALI PER DISABILI – PERIODO OTTOBRE 2018 – DICEMBRE 2019

CIG Z4A24DB417

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Capitolato speciale di appalto
2. Allegato 2: Istanza di ammissione alla gara (MOD. 2 A per individuali, Mod. 2 B per soggetti collettivi)
3. Allegato 3: Modello offerta economica
4. Allegato 4: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (vigente Codice contratti)

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito internet del CISS-OSSOLA: www.ciss-ossola.it

1 Committente

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS-OSSOLA)

Sede legale e amministrativa: Via Mizzoccola 28 – 28845 Domodossola

Tel. 0324 52598 - Fax 0324 575770 mail: segreteria@ciss-ossola.it

2 Stazione appaltante

CISS-OSSOLA

3 Responsabile del procedimento

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI

4 Oneri per la sicurezza

Non si prevedono gli oneri della sicurezza, in quanto ad attenta valutazione non emergono rischi da attività interferenti.

5 Soggetti ammessi

Tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 sulla base dei requisiti specifici di cui alla documentazione di gara.

6 Oggetto appalto

L’affidamento del servizio di attività musicale presso il Centro Diurno per disabili di Pieve Vergonte (VB) con eventuale estensione al Centro Diurno per disabili di Pallanzeno (VB)

ed alla Residenza Assistenziale per disabili di Domodossola (VB). Il monte ore indicativo è di 30 ore su base annua (30 per anno 2018 e 30 per anno 2019)

7 Prestazioni

Non sono previste prestazioni secondarie.

8 Durata appalto

Periodo: ottobre 2018 – 31/12/2019, periodo prorogabile per altri due anni previo accordo fra le parti, alle medesime condizioni. La stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario l'ampliamento o la riduzione del servizio nella misura massima del venti per cento.

9 Criterio aggiudicazione

Affidamento diretto motivato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/16.

Il CISS-OSSOLA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Per le offerte anomale valgono le prescrizioni di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di offerte uguali si procederà per estrazione.

10 Luogo di esecuzione

Come da Capitolato Speciale d'Appalto.

11 Pagamento corrispettivo

Come da Capitolato Speciale d'Appalto.

12 Requisiti di partecipazione

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso del Diploma di Conservatorio o, se soggetto collettivo, avvalersi per lo svolgimento delle attività previste dal Capitolato, di un unico professionista in possesso di Diploma di Conservatorio.

13 Cause di esclusione

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti privi dei requisiti di cui al punto precedente e coloro che si trovano in una delle cause di esclusione richiamate nel presente disciplinare e nei modelli di istanza e dichiarazione allegati alla documentazione di gara, di cui sono parte integrante.

Nei casi previsti dalla legge l'Ente assegnerà un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'Azienda non ne chiede la regolarizzazione.

14 Termini e modalità di ricezione delle offerte

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA, **entro e non oltre le ore 11:00 del giorno lunedì 24 settembre 2018**

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno **debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura**, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l'indicazione: **"NON APRIRE - OFFERTA SERVIZIO ATTIVITA' MUSICALE"**, contenente al suo interno:

• **BUSTA A (obbligatoria)** recante la dicitura **"documentazione amministrativa"** contenente l'Istanza di ammissione alla gara (allegato n. 2) con dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione, debitamente sottoscritte anche negli allegati stessi, corredati da copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore. **In caso di partecipazione individuale utilizzare solo il modello 2 A. In caso di partecipazione come soggetto collettivo utilizzare sia il Modello 2 A sia il Modello 2 B.**

• **BUSTA B (obbligatoria)**, a pena di esclusione **sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura**, recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"offerta tecnica"**, contenente offerta tecnica, sottoscritta L'offerta tecnica-qualitativa inserita nella busta B si sostanzia nella produzione della documentazione come indicato nel capitolo "criteri di aggiudicazione" a cui verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di 80 punti.

• **BUSTA C (obbligatoria)**, a pena di esclusione **sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura**, recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"offerta economica"** contenente offerta economica sottoscritta utilizzando l'allegato 3 "Modello offerta economica", compiutamente redatto, esprimendo ogni numero in lettere e cifre (in caso di discordanza è da considerarsi valido il prezzo espresso in lettere, per tutta la durata contrattuale).

15 Modalità di svolgimento della gara

Salvo rinvio comunicato preventivamente agli offerenti, la seduta di gara si terrà in forma pubblica in data **mercoledì 2018 alle ore 14:45** presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA. La gara verrà espletata ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione da effettuarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il procedimento sarà il seguente.

Nell'ora, nel giorno e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta pubblica saranno esaminati i fascicoli pervenuti e saranno aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa per verificare la regolarità e la completezza dei documenti contenuti, al fine di procedere all'ammissione, all'accertamento dell'incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle domande o all'eventuale esclusione dei partecipanti. In tale sede il CISS OSSOLA, verificata l'eventuale irregolarità o incompletezza non essenziale della domanda, assegnerà un termine massimo di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs 50/16 prima dell'aggiudicazione definitiva all'offerente cui ha deciso di affidare l'appalto, si richiederà all'aggiudicatario di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara tramite verifiche documentali, qualora i documenti non siano già stati allegati alla domanda di partecipazione.

Esaurita, quindi, la fase di ammissibilità dei concorrente, la specifica Commissione tecnica, individuata ai sensi dell'articolo 77 del Codice, in seduta segreta, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per l'attribuzione dei punteggi previsti dal sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al termine della valutazione tecnica, convocati in apposita seduta gli eventuali partecipanti, l'Autorità della gara, letti i punteggi attribuiti, procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche per l'attribuzione dei punteggi.

In caso di offerta anormalmente più bassa si applicherà la disciplina dettata dall'art. 97 del Codice, sulla base della documentazione allegata all'offerta da parte dei candidati o di documentazione ritenuta necessaria da parte della Commissione.

Ultimate dette operazioni, qualora si fosse in presenza di parità di offerta si procederà ad estrazione a sorte.

16 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- * offerta tecnica (busta B), massimo di Punti 80;
- * offerta economica (busta C), massimo di punti 20.

17 L'offerta tecnica

Il concorrente deve redigere un progetto, che rappresenti la qualità del servizio offerto, a cui sarà attribuito un MASSIMO DI 80 PUNTI, suddiviso come indicato di seguito.

1. Capacità progettuale adeguata (max. punti 50)

(descrivere in modo chiaro e specifico la proposta di dettaglio del servizio, aderente con i principi, le finalità e le azioni stabiliti nel capitolato, indicando le metodologia d'intervento, le tecniche operative, caratteristiche qualitative dell'offerta). La commissione valuterà l'efficacia della proposta anche sulla base della sua analiticità e chiarezza.

2. Precedenti esperienze documentate, relative a progetti ed attività di contenuto analogo a quello previsto nel capitolato (max. punti 30)

L'esperienza precedente può essere autocertificata, dettagliando periodo, tipo di attività, Ente o Associazione presso la quale si è svolta l'attività. In alternativa è possibile produrre documentazione in copia. Si chiede di allegare curriculum aggiornato.

18. L'offerta economica

Saranno assegnati un massimo di 20 PUNTI all'offerta più vantaggiosa (o all'eventuale unica offerta valutabile).

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio minore, inversamente proporzionale al costo orario proposto rispetto all'offerta più vantaggiosa.

19. Validità dell'offerta

L'offerta presentata a riscontro del presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte stesse.

20. Norme generali

- I. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata;
- II. La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/16 e ss. mm., o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- III. Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute a mezzo fax e attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella documentazione di gara.
- IV. Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate o con riserva.
- V. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.
- VI. In caso di offerte con uguale totale complessivo si procederà tramite sorteggio.
- VII. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e congrua.
- VIII. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(P. BORSOTTI)



Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE PER L' ESECUZIONE DI ATTIVITA' MUSICALE IN FAVORE DI DISABILI

Articolo 1 Oggetto durata e finalità dell'attività

1. L'attività è rivolta a persone disabili utenti dei servizi diurni o residenziali del CISS-OSSOLA ubicati in Domodossola, Pallanzeno e Pieve Vergonte e si prefigge, attraverso l'esecuzione di attività musicale, di favorire l'inclusione sociale ed uno stile di vita qualitativamente ottimale dei destinatari del progetto attraverso:

lo sviluppo neuro-psicomotorio;
la facilitazione dei rapporti interpersonali;
la migliore realizzazione di sé attraverso l'attivazione delle risorse individuali
il favorire l'integrazione dell'individuo nella società

2. Le prestazioni oggetto di affidamento saranno avviate a ottobre 2018 o comunque entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto e concluse entro il mese di dicembre 2019, salvo le eventuali proroghe previste nel bando.

Articolo 2 Prestazioni richieste

1. Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo 1 sono richieste le seguenti attività, la cui esecuzione deve tener conto delle condizioni psicofisiche dei destinatari: produzione sonora con la voce, il corpo e semplici strumenti musicali appositamente studiati per la didattica e la musicoterapia; interdisciplinarietà fra settori espressivo-musicali: movimento, espressione corporea, pratica strumentale; integrazione tra diversi metodi d'intervento musicoterapico.

2. I concorrenti potranno, in sede di gara, offrire prestazioni aggiuntive e migliorative.

3. Gli incontri avranno la durata di un'ora e trenta ciascuno in giorni ed orari da concordare con il Responsabile della struttura interessata. **Il monte ore complessivo richiesto è di 30 (trenta) ore su base annua.**

4. Il CISS-OSSOLA metterà a disposizione spazi adeguati.

Articolo 3 Corrispettivo di appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario sarà liquidato a presentazione della relativa fattura con periodicità non superiore a mesi tre. 2. La Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio il D.U.R.C. dagli istituti abilitati al rilascio. La liquidazione della fattura è comunque condizionata all'esito positivo in merito alla correttezza contributiva rilevabile dal D.U.R.C.. 3. Trovano applicazione, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici.

Articolo 4 Penalità

1. In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi di cui al presente capitolato ed inosservanza delle disposizioni in esso previste, l'Amministrazione applicherà, di volta in volta e a suo insindacabile

giudizio, penali variabili tra €. 10,00 (dieci) e fino a €.100,00 (cento) a seconda della gravità od a seguito di ripetute contestazioni.

2. L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

3. Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, all'aggiudicatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

4. L'Amministrazione si riserva, comunque, il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 5 Attività di vigilanza e controllo

1. Il CISS OSSOLA vigilerà sull'andamento dell'attività oggetto del presente capitolato, controllerà i risultati e verificherà il rispetto delle norme in esso contenute.

2. L'attività di vigilanza si concluderà con apposite relazioni trasmesse per notizia anche all'affidatario.

Articolo 6 Responsabilità dell'affidatario

1. L'affidatario deve effettuare il servizio a proprio rischio e spese di qualunque natura nel luogo e secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto.

2. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'affidatario.

Articolo 7 Controversie e risoluzione del contratto

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 4, il CISS OSSOLA si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi: Mancata assunzione del servizio alla data stabilita; Sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio; Abituale negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; Perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

2. Foro competente per le controversie: Tribunale di Verbania.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 2 A (modello individuale)

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' MUSICALE A FAVORE DI UTENTI DI STRUTTURE DIURNE O RESIDENZIALI PER DISABILI

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Codice Fiscale.....

Partita IVA.....

Data di nascita.....

Luogo di nascita.....

Cittadinanza

Residenza/recapito: Città.....

Via..... N.....

Possesso di Diploma di Conservatorio conseguito il


presso

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail:

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

DICHIARA

1. che il curriculum professionale, da allegarsi obbligatoriamente, contiene dati autentici e veritieri;
2. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
3. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
5. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 2B (modello per soggetto collettivo)

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' MUSICALE A FAVORE DI UTENTI DI STRUTTURE DIURNE O RESIDENZIALI PER DISABILI

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Partita Iva (se posseduta)

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita..... Cittadinanza

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail:

in nome e per conto

della Ditta _____

Con sede in _____ Via _____

Codice Fiscale _____

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

che, in caso di aggiudicazione, il servizio in oggetto sarà svolto da:

COGNOME _____ NOME _____

Si allega autocertificazione individuale (MODELLO 2 A) del detto professionista.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

(SEGUE 2 B)

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

DICHIARA

1. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di consentire l'utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione e della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando.

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

-Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 3

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ MUSICALE A FAVORE DI UTENTI DI STRUTTURE DIURNE O RESIDENZIALI PER DISABILI

Il sottoscritto (cognome e nome).....

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

relativa al COSTO ORARIO

al NETTO degli oneri fiscali e/o previdenziali, se dovuti (in cifre) Euro _____

più IVA se dovuta (in cifre) Euro _____

più altri oneri se dovuti (indicare: _____): Euro _____

TOTALE LORDO (in cifre) Euro _____

a tal fine DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo ed omnicomprensivo;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

Luogo e Data _____

Firma _____

ALL. 4

Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((.)) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;)) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ART. 53 , COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.